

Legge del 20 maggio 1985 n. 222 -

Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. (N.D.R. "Il regolamento di esecuzione della L n. 222 del 20 maggio 1985 e' stato approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della L 20 maggio 1985 n. 222, recante disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.")

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985

Articolo 16 - Nozione di attivita' di religione o di culto.

In vigore dal 18 giugno 1985

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.